

## Procedura Disciplinare ISDA (Modifica da integrare al art.6 del vigente Statuto)

### 1. Introduzione: Scopo e funzione

1.1 Lo scopo della Commissione Disciplinare è far rispettare le regole ed i regolamenti dell'Associazione ed affrontare tutte le questioni che potrebbero mettere in cattiva luce l'Associazione.

1.2 La funzione della Commissione Disciplinare è raccogliere il più possibile i fatti rilevanti dell'accaduto, per poter determinare le azioni avvenute, che possono o non possono comportare sanzioni Disciplinari.

### 2. Procedura e termini

2.1 Un azione Disciplinare può essere richiesta entro e non oltre 7 gg. dall'accaduto., solo allegando prove concrete e reali.

2.2 Quando il Consiglio Direttivo ritiene che vi siano ragionevoli motivi per indagare la condotta di un socio, il Consiglio Direttivo deve istruire la Commissione Disciplinare per approfondire la questione, e avrà comunque 14 giorni per rispondere obbligatoriamente al richiedente.

2.3 La Commissione Disciplinare deve essere nominato entro 14 giorni dalla decisione di avvio della procedura disciplinare. L'avviso formale dell'inchiesta sarà consegnato alla Persona Interessata sotto disciplina con l'accusa formulata.

2.4 La Persona interessata in questione avrà 14 giorni per rispondere alla Lettera di Diffida e informare la Commissione Disciplinare se accettare o contestare la Procedura Disciplinare a suo carico (Accusa).

2.5 Entro questo periodo, la Persona Interessata può presentare una risposta scritta e dettagliata alla Commissione Disciplinare, allegando le dichiarazioni scritte di eventuali testimone/i a sostegno del suo caso. La persona Interessata deve anche indicare se desidera partecipare all'udienza della Commissione Disciplinare, e se desidera essere accompagnato da un consulente o un sostenitore. Se non si riceve nessuna risposta dalla Persona Interessata entro il limite di 10 giorni, la procedura Disciplinare continuerà in sua assenza, tenendo conto di eventuali dichiarazioni scritte precedentemente ricevute.

2.6 Una volta scaduto il periodo iniziale di 10 giorni, la Commissione Disciplinare ha 14 giorni per fissare una data ed una sede per il dibattito e informare tutte le parti coinvolte.

2.7 Una volta che il dibattito è svolta e la Commissione Disciplinare ha raggiunto la sua decisione, la Commissione Disciplinare informerà il consiglio Direttivo, ed il Consiglio Direttivo informerà la Persona

Interessata dell'esito entro 10 giorni dal dibattito. All'interno della lettera di decisione finale, alla Persona Interessata verrà inviato anche tutti i dettagli della Procedura di ricorso.

2.8 Qualsiasi ricorso deve essere ricevuto entro 14 giorni in segreteria Isda, dal ricevimento dalla data della lettera di decisione Finale dalla Commissione Disciplinare.

### 3. Composizione della Commissione Disciplinare

3.1 La Commissione Disciplinare consisterà in 3 (tre) persone (soci), che verranno estratte a sorteggio dal Consiglio Direttivo, ed un Presidente della Commissione Disciplinare.

3.2 Il Presidente della Commissione Disciplinare sarà un componente del Consiglio Direttivo ( non può essere scelto il Presidente del Consiglio Direttivo), eletto a Maggioranza. Il Presidente della Commissione Disciplinare coordina il dibattito ma non ha potere di voto. Il ruolo principale del Presidente della Commissione Disciplinare è garantire che il processo Disciplinare sia intrapreso correttamente e l'indipendenza venga mantenuta, senza influenzare in nessun modo la Commissione Disciplinare.

3.3 Il ruolo dei membri della Commissione Disciplinare è di considerare i fatti presentati a carico della Persona Interessata e raggiungere una decisione sul risultato appropriato o sulla sanzione.

3.4 La Commissione Disciplinare ha piena autorità delegata per decidere sull'esito o sulla sanzione senza la necessità dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

3.5 Se un socio/i della Commissione Disciplinare ha qualche relazione o conflitto d'interesse con la Persona Interessata sotto Disciplinare, non può prendere parte alla Commissione Disciplinare. Se un socio/i della Commissione Disciplinare è/era in qualche modo coinvolto/i nell'accaduto accusatorio, oppure verrà appurato un coinvolgimento durante l'indagine, deve ritirarsi come membro/i della Commissione Disciplinare, e verrà sostituito/i.

Il Presidente della Commissione Disciplinare sollevierà dall'incarico il membro coinvolto.

### 4. Il Dibattito

4.1 Il Presidente della Commissione Disciplinare sarà responsabile di assicurare che le problematiche siano state completamente consultate e le decisioni siano state raggiunte con dignità e leale decisione, senza influenzare in nessun modo la Commissione Disciplinare.

4.2 Il Presidente della Commissione Disciplinare garantirà che le persone presente al dibattito saranno solo: la Commissione Disciplinare, il Presidente della Commissione Disciplinare e la Persona Interessata ed eventuale consulente o sostenitore.

4.3 Alla Persona Interessata verrà quindi data l'opportunità di rispondere all'accusa e potrà discutere la sua difesa.

4.4 Una volta che ciascuna parte ha presentato il proprio caso, la Commissione Disciplinare ha la possibilità di chiedere domande sugli aspetti rilevanti delle prove e possono interrogare i testimoni, se necessario. Una volta che il Presidente della Commissione Disciplinare è convinto che le prove siano state considerate complete, egli porterà al termine il dibattito.

4.5 Immediatamente dopo l'udienza formale, la Commissione Disciplinare prenderà in considerazione la sua decisione e informerà il Consiglio Direttivo dell'Associazione Isda delle sue decisioni e dei suoi ragionamenti.

4.6 Il Presidente della Commissione Disciplinare entro 10 giorni scriverà quindi alla Persona Interessata l'esito del dibattito. La lettera con la decisione finale includerà il ragionamento alla base del esito, insieme ai dettagli sul diritto della Persona Interessata di poter fare ricorso contro qualsiasi sanzione.

4.7 Il Consiglio Direttivo sarà informato delle decisione raggiunte dalla Commissione Disciplinare entro e non oltre 3 giorni dalla stessa.

## 5. Processo di ricorso

5.1 Se la Persona Interessata non si accontenta delle constatazioni della Commissione Disciplinare, ha il diritto di impugnare la decisione mediante notifica scritta al Presidente dall'Associazione entro e non oltre 14 giorni dalla data della lettera di decisione finale. Nessun Appello sarà considerato dopo questo periodo.

5.2 Il Consiglio Direttivo nominerà 3 (tre) soci indipendenti per costituire la Commissione d'Appello, più il Presidente della Commissione d'Appello che sarà un componente del Consiglio Direttivo (Non il Presidente del Consiglio Direttivo), eletto a Maggioranza. Il Presidente della Commissione d'Appello non ha diritto di

voto. Tutti i membri della Commissione d'Appello non devono aver avuto alcun coinvolgimento con il primo dibattito o accusa in questione.

5.3 Il dibattito d'appello si terrà al più presto possibile, ma in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dalla formazione della Commissione d'Appello. La notifica scritta della data e della sede dove avverrà il dibattito d'appello, verrà comunicata alla persona sotto azione disciplinare, che avrà la possibilità di essere presente o di persona o eventualmente tramite un collegamento Skype, e può essere accompagnato da un sostenitore o un consulente.

5.4 Il dibattito si svolgerà in privato con la Commissione d'Appello.

5.5 Al dibattito, la Commissione d'Appello esaminerà solo tutte le prove Ufficiale presentate in precedenza.

5.6 Nel raggiungere la sua funzione, la Commissione d'Appello può:

- a) respingere l'Appello e confermare la decisione originale,
- b) confermare l'Appello e respingere la decisione originale,
- c) raccomandare un risultato alternativo o sanzioni ( di maggiore o minore gravità).

5.7 Dopo il dibattito d'appello, la Commissione d'Appello informerà il Consiglio Direttivo della decisione presa entro e non oltre 3 giorni successiva alla stessa.

5.8 La decisione della Commissione d'Appello sarà definitiva e al richiedente verrà comunicato l'esito appena possibile ma in ogni caso entro 10 giorni dalla decisione della Commissione d'Appello.